



## **COMUNE DI LUCERA**

### **Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 37 comma 1) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici**

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 44 del 26.04.2017

## Premessa

Il presente Regolamento è redatto in conformità al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito "Codice") e alla Linee Guida n.4 dell'ANAC, approvate con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016, relative ai contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea.

### Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di affidamento di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, e servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, e comunque comprese nelle soglie di cui all'art. 37 comma 1 del Codice, da parte del Comune di Lucera:

- a) nei settori ordinari, ivi inclusi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e i servizi sociali e gli altri servizi specifici elencati all'allegato IX del Codice;
- b) nei settori speciali, in quanto compatibili.

2. Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all'art. 3, comma 1, lett. cccc) del Codice) e di negoziazione (di cui all'art. 3, comma 1, lett. dddd) del Codice), anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa nonché la normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza. Per il ricorso a tali strumenti si applicano le medesime condizioni di trasparenza, pubblicità e motivazione descritte nelle linee guida n.4 dell'ANAC.

3. Il Comune di Lucera può ricorrere, nell'esercizio della propria discrezionalità, alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale (art. 36, comma 2, del Codice).

## Art. 2 Principi comuni

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 d.lgs. 50/2016, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, d.lgs. 50/2016 e, in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione.

2. Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui al citato art. 36 d.lgs. 50/2016, il Comune di Lucera garantisce in aderenza:

a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;

b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;

c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;

d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;

e) al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;

f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;

g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;

h) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;

i) al principio di rotazione, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.

3. Il Comune di Lucera tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

4. Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati (art. 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice).

5. Gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 1 del presente Regolamento possono essere aggiudicati, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del Codice, con il criterio del minor prezzo, purché ricorrano le condizioni ivi disposte.

#### Art. 3 Affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato, o, per i lavori anche tramite amministrazione diretta di cui all'art. 3, comma 1, let. gggg) del Codice, in conformità all'art. 36, comma 2, d.lgs. 50/2016.

2. I lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono individuati dal Comune di Lucera a cura del Dirigente del Settore di competenza.

3. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 30 d.lgs. 50/2016 e delle regole di concorrenza, il Comune di Lucera, nella persona del RUP, può acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.

4. La procedura prende avvio con la determina a contrarre. In applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, la determina a contrarre contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.

5. In determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.

6. L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 d.lg.50/2016 nonché dei requisiti minimi di:

a) idoneità professionale - Deve essere richiesto all'operatore economico di attestare l'iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o a specifico Albo professionale, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;

b) capacità economica e finanziaria - Deve essere richiesta l'attestazione, anche con la forma dell'autocertificazione, di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. Si intende per livello minimo del fatturato un importo pari almeno al 50% dell'importo del lavoro, servizio o fornitura da affidare. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali o d'impresa;

c) capacità tecniche e professionali - In ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, può essere richiesta l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti.

7. In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, il RUP, ovvero il Dirigente Responsabile del Settore di competenza, motiva adeguatamente in merito alla scelta dell'affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che il Comune di Lucera deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione.

8. Il rispetto del principio di rotazione espressamente sancito dall'art. 36, comma 1, d.lgs. 50/2016 fa sì che l'affidamento al contraente uscente abbia carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale più stringente. Tale scelta deve essere motivata in considerazione o della riscontrata effettiva assenza di alternative ovvero del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.

9. L'onere motivazionale relativo all'economicità dell'affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza viene soddisfatto mediante la valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici.

10. Per affidamenti inferiori a 1.000 euro, ai sensi dell'art. 1, comma 502 della legge n. 208/2015, modificativo dell'art.1, comma 450 della legge n. 296/2006, l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 1.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto. Per l'individuazione dell'operatore economico non sussiste alcun obbligo di utilizzo di Albi o Elenchi precedentemente costituiti.

11. Per la scelta degli operatori economici da invitare ai sensi del precedente comma 9, potrà farsi ricorso al sorteggio tra gli operatori iscritti negli appositi elenchi di cui al successivo art. 5. Al fine di garantire comunque il principio di rotazione, non possono essere invitati gli operatori economici che hanno già presentato offerte nel corso dell'anno solare precedente, salvo nel caso in cui siano stati già invitati tutti gli iscritti all'elenco di riferimento.

12. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.

13. Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del Codice non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.

Art. 4 La procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro

1. Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del Codice i lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro possono essere affidati tramite procedura negoziata, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite gli elenchi di operatori economici di cui al successivo art. 5, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

Il Comune di Lucera può eseguire i lavori anche in amministrazione diretta, fatta salva l'applicazione della citata procedura negoziata per l'acquisto e il noleggio dei mezzi necessari.

2. La procedura prende avvio con la determina a contrarre, e contiene informazioni analoghe a quelle di cui all'art. 3, comma 4.

3. Successivamente la procedura si articola in tre fasi:

a) svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;

b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta dell'affidatario;

c) stipulazione del contratto.

4. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.



5. Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il responsabile unico del procedimento ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati.

6. Il Comune di Lucera assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato. A tal fine il RUP, ovvero il Dirigente del Settore di competenza, pubblica un avviso esplorativo o manifestazione di interesse sul sito istituzionale, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti". La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

7. L'avviso indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante. Inoltre, nell'avviso di indagine di mercato la stazione appaltante si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia.

8. Il RUP, ovvero il Dirigente del Settore di competenza, può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli dagli elenchi di cui all'art. 5 del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del Codice.

9. Una volta conclusa l'indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli elenchi di operatori economici, il RUP, ovvero il Dirigente del Settore di competenza, seleziona in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero almeno pari a dieci, sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre.

10. Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del Codice il RUP, ovvero il Dirigente del Settore di competenza, è tenuto al rispetto del principio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese. Pertanto, l'invito all'affidatario uscente ha carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento.

11. Il RUP può procedere al sorteggio per l'individuazione dei soggetti da invitare fra quelli iscritti negli elenchi di cui all'art. 5 del presente Regolamento, ovvero dandone notizia nell'avviso di indagine esplorativa. In tale ipotesi, il RUP rende tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. Al fine di garantire comunque il principio di rotazione, non possono essere invitati gli operatori economici che hanno già presentato offerte nel corso dell'anno solare precedente, salvo nel caso in cui siano stati già invitati tutti gli iscritti all'elenco di riferimento.

12. Il RUP, ovvero il Dirigente del Settore di competenza, può invitare il numero di operatori che ritiene più confacente alle proprie esigenze - indicandolo nella determina a contrarre - purché superiore al minimo previsto dall'art. 36 del Codice.

13. Il RUP, ovvero il Dirigente del Settore di competenza, invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati compreso l'aggiudicatario uscente, qualora si tratta di appalti in corso, a presentare offerta a mezzo PEC ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera in conformità a quanto disposto dall'art. 75, comma 3 del Codice oppure mediante le specifiche modalità previste dal singolo mercato elettronico.

14. L'invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria, tra cui almeno:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
- c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 95 del Codice. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- f) la misura delle penali;
- g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- h) l'eventuale richiesta di garanzie;
- i) il nominativo del RUP;
- j) la volontà di avvalersi della facoltà prevista dell'art. 97, comma 8, d.lgs. 50/2016, purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l'avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
- k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
- l) il criterio di aggiudicazione prescelto del Codice.

15. Le sedute di gara, siano esse svolte dal RUP che dal seggio di gara ovvero dalla commissione giudicatrice, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate.

16. Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è verificato dal RUP, ovvero dal Dirigente del Settore di Competenza, secondo le modalità di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 36 d.lgs. 50/2016. La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà per la stazione appaltante di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al d.p.r. n. 445/2000.

17. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice la stipula del contratto avviene, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante del Comune di Lucera o mediante scrittura privata ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

18. Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del Codice è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

19. Al fine di garantire pubblicità e trasparenza dell'operato del Comune di Lucera, quest'ultimo a esito della procedura negoziata pubblica le informazioni relative alla procedura di gara, previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell'indagine di mercato e l'elenco dei soggetti invitati, motivando adeguatamente sulle scelte effettuate.

## Art. 5 Costituzione degli elenchi degli Operatori Economici

1. Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà del Comune di Lucera di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare. L'avviso è reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito del Comune di Lucera nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti", o altre forme di pubblicità. L'avviso indica i requisiti generali di moralità di cui all'art. 80 del Codice e quelli di idoneità professionale che gli operatori economici devono possedere.

2. L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. L'operatore economico è tenuto a informare tempestivamente il Comune di Lucera rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dallo stesso.
3. Il Comune di Lucera procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza.
4. Il Comune di Lucera, ove lo ritenga opportuno, può procedere alla revisione dell'elenco, con cadenza annuale, o al verificarsi di variazioni normative, al fine di procedere, ad esempio, alla cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o loro collocazione in diverse sezioni dell'elenco. La trasmissione della richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti può avvenire via PEC e, a sua volta, l'operatore economico può darvi riscontro tramite PEC. In caso di mancato riscontro della comunicazione, entro trenta giorni dal suo avvenuto e comprovato ricevimento, l'operatore verrà depennato dall'elenco.
5. Il Comune di Lucera esclude, altresì, dagli elenchi gli operatori economici che secondo motivata valutazione dello stesso, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dallo stesso o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale. Sono del pari esclusi quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio.
6. Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web del Comune di Lucera.
7. Gli elenchi degli operatori economici vigenti, possono continuare ad essere utilizzati dal Comune di Lucera, purché compatibili con il Codice e con le presenti linee guida, provvedendo nel caso alle opportune revisioni.

8. Gli elenchi, redatti a cura dei Dirigenti dei Settori interessati, dovranno prevedere almeno le seguenti categorie:

- a) Opere edili
- b) Opere e forniture impiantistiche
- c) Forniture informatiche
- d) Manutenzione dei veicoli
- e) Servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria.

I Dirigenti dei Settori potranno ampliare le suddette categorie.

Art. 6 Disposizioni particolari per i servizi tecnici attinenti l'architettura e l'ingegneria

1. E' facoltà dell'Amministrazione accettare ed approvare progetti resi in forma gratuita, che deve essere esplicitamente dichiarata e sottoscritta nella lettera d'accompagnamento.

2. Qualora una progettazione acquisita gratuitamente dall'Ente, o comunque già in suo possesso, possa essere utilizzata per la partecipazione a Bandi emessi da Enti sovra comunali volti al finanziamento di opere pubbliche coerenti con il contenuto della progettazione medesima, in ossequio ai criteri motivazionali di economicità, efficacia e tempestività, verranno affidate allo stesso progettista gli eventuali livelli di progettazione successivi, nonché tutte le eventuali prestazioni professionali conseguenti, quali, ad esempio, la direzione dei lavori, la contabilità e misura, gli adempimenti in materia di sicurezza, ma sempre a condizione che l'importo delle prestazioni sia inferiore a 40.000 euro, secondo i principi e gli orientamenti vigenti in materia di cumulabilità degli importi. Quanto sopra resta valido solo in caso dell'effettivo ottenimento del finanziamento dell'opera.